



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 50 DEL 28/05/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE..

L'anno duemilaquindici addì ventotto del mese di maggio alle ore 17:00 nella sala delle adunanze consiliari in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.

Previo l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

TOSONI ANGELO	Assente
OLIOSI LEONARDO	Presente
VALBUSA VANIA	Assente
DAL FORNO MARCO	Presente
VESENTINI ANDREA	Presente
ANTONINI ANNA PAOLA	Presente
MAZZAFELLI SIMONE	Presente
MOLINARI ANDREA	Presente
BONFAINI FRANCESCO	Presente
DI BRAIDA PATRIZIA	Assente
AMADUZZI ANNAROSA	Presente
TURRINA GIAMPAOLO	Presente
GARDONI ALESSANDRO	Presente
MORANDINI GIAN LUCA	Presente
MARCONI MARTINA	Assente
BERTAIOLA FAUSTO	Presente
FOGLIA FEDERICA	Assente

Presenti n. 12

Assenti n. 5

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE PERUZZI DR. GIOVANNI.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. VESENTINI ANDREA – nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assunta la Presidenza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta presentata dall'Assessore Mazzafelli Simone che viene integralmente riportata:

“Premesso:

- Che con il trasferimento del Comando di Polizia Locale nella nuova sede di Via Isonzo al civico n.1, nasceva la necessità di rivedere il regolamento sull'armamento del Corpo, in quanto nella nuova destinazione si è potuto trovare uno spazio idoneo alla custodia delle armi, e alla predisposizione di un'area adeguata e in sicurezza per effettuare le operazioni di carico e scarico delle armi prima e dopo l'inizio e fine del servizio d'istituto;
- Trovata giusta collocazione dell'area denominata “armeria” sono stati introdotti nel regolamento sotto riportato delle modifiche sostanziali, con particolare attenzione alle fasi di maneggio e custodia delle armi, fasi che ora vengono eseguite dall'agente in un'area chiusa e dotata di scarica armi e degli optional previsti;
- Che la Polizia Locale negli ultimi anni è stata sempre più coinvolta in attività ed interventi a tutela del patrimonio e del cittadino, oltre alle funzioni di Polizia amministrative e di sicurezza urbana e territoriale, gli addetti rivestono anche funzioni di Ufficiale ed Agenti di Polizia giudiziaria, organo con funzione repressiva, relativamente alla prevenzione di reati in presenza di persone o situazioni sospette nonché di identificazione e cattura degli autori di reato;
- Che un efficace svolgimento di dette funzioni presuppone una adeguata preparazione del personale interessato e dotazione di mezzi;
- Che tutt'oggi il personale era dotato di apposito regolamento approvato con verbale di delibera di Consiglio Comunale N. 75 DEL 29/09/2005;

Considerato che l'art. 5.5 della Legge 07/03/1986 n. 65, modificato dall'art. 17.134 della Legge 15/05/1997 n. 127, dispone tra l'altro che «Gli addetti al servizio di Polizia Locale ai quali è conferita la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, possono, previa deliberazione in tal senso del Consiglio Comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e nei casi di cui all'art. 4»;

Dato atto che con precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 303 del 31.12.2002 esecutivi ai sensi di Legge è stato approvato il Regolamento di Polizia Locale in cui, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 04/03/1987 n. 145, sono stati individuati i servizi di Polizia Locale per i quali gli addetti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, unitamente ai termini e alle modalità del servizio prestato con armi;

Rilevato che trattasi di provvedimento di indirizzo e controllo Politico-Amministrativo, ai sensi dell'art. 32.1, della Legge n. 142/1990, nonché di atto avente espressa competenza consigliare, in quanto esplicitamente indicata da apposita norma legislativa;

Ritenuto, in considerazione della situazione territoriale locale e delle problematiche connesse alla tutela dell'ordine pubblico della comunità, doveroso esprimere parere favorevole all'utilizzo delle armi, da parte dei membri componenti il comando di Polizia Locale di questo Ente;

Visto il Regolamento dell'armamento della Polizia Locale, allegato sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale”;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'esito della votazione:

Consiglieri presenti	n. 12
Consiglieri astenuti	nessuno
Consiglieri votanti	n. 12
Maggioranza	n. 7
Voti favorevoli	n. 12
Voti contrari	nessuno

DELIBERA

- Di esprimere, per i motivi citati in premessa e che si intendono qui integralmente riportati, parere favorevole in ordine, alla possibilità, da parte degli Agenti che compongono il Comando di Polizia Municipale di questo comune, l'utilizzo delle armi nei termini e modalità di cui all'art. 5.5 della Legge n. 65/1986, modificato dall'art. 17 comma 134, della Legge n. 127/1997.
- Di dare atto che, per quanto attiene alla modalità di utilizzo delle armi, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nella Legge n. 65/1986, nel Decreto Ministeriale n. 145/1987, nonché del Regolamento dell'armamento di Polizia Locale, qui espressamente approvato, come parte integrante del presente provvedimento.
- Di inoltrare a esecutività intervenuta, copia conforme del presente provvedimento e del relativo Regolamento al Prefetto della Repubblica competente per territorio

ALLEGATO A)

Comune di VALEGGIO SUL MINCIO

Nuovo Regolamento

**DISCIPLINA dell'ARMAMENTO
della POLIZIA LOCALE**

L. R. 07/03/1986, n° 65
D.M. 04/03/87, n° 145

Approvato con deliberazione n. 50 del Consiglio Comunale in data 28/05/2015

I N D I C E

Capo I – GENERALITA' - NUMERO E TIPO DI ARMI

- Art. 1 - Generalità
- Art. 2 - Rinvio ai regolamenti comunali
- Art. 3 - Numero e armi in dotazione
- Art. 4 – Tipo di armi in dotazione

Capo II – MODALITA' E SERVIZI CON PORTO DELL'ARMA

- Art. 5 – Assegnazione e porto dell'arma
- Art. 6 – Provvedimento di assegnazione dell'arma
- Art. 7 – Funzioni di Agente di Pubblica Sicurezza
- Art. 8 – Servizi di collegamento e rappresentanza
- Art. 9 – Servizi espletati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto

Capo III – TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

- Art. 10 – Prelevamento e consegna dell'arma
- Art. 11 – Doveri dell'assegnatario
- Art. 12 – Non obbligatorietà dell'istituzione dell'armeria
- Art. 13 – Custodia delle armi e munizioni
- Art. 14 – Controlli e sorveglianza
- Art. 15 – Doveri del consegnatario delle armi
- Art. 16 – Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

Capo IV – ADDESTRAMENTO

- Art. 17 - Addestramento
- Art. 18 – Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

Capo V – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 19 – Comunicazione del regolamento

CAPO I GENERALITA', NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 Generalità

1. Il presente regolamento, emanato in applicazione dell'art° 5 della Legge / marzo 1986, n° 65 e del relativo Decreto del Ministro dell'Interno del 04 marzo 1987, n° 145, disciplina l'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale per la parte di competenza comunale.
2. L'armamento in dotazione agli operatori del Corpo di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza è adeguato e proporzionato alla esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato individuato ai sensi del successivo art° 7.
3. L'armamento del personale della Polizia Municipale è fornito a cura e spese dall'Amministrazione Comunale.

Art. 2 Rinvio ai regolamenti comunali

1. Con il Regolamento dell'Ente di appartenenza, osservate le disposizioni della Legge 07 marzo 1986, n° 65, quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto custodia e impiego delle armi e delle munizioni, nonché quelle del presente Regolamento, sono determinati i servizi di Polizia Locale per i quali gli addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con armi.
2. Fermo restando il disposto dell'art° 11 della Legge 7 marzo 1986, n° 65, il Regolamento è comunicato al Prefetto.
3. Per motivi particolari di sicurezza e tenuto conto degli indici locali di criminalità, il Prefetto può chiedere al Sindaco che tutti gli addetti alla Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza prestino servizio armato.

Art. 3 Numero di armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Locale, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5 per cento degli stessi, o almeno di un'arma, come dotazione di riserva.
2. Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco.
3. Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione è comunicato al Prefetto.

Art. 4 Tipo delle armi in dotazione

1. L'arma costituente « dotazione personale » degli appartenenti al Corpo aventi la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza di cui all'art° 2 è individuata nella pistola semiautomatica, o la pistola a rotazione in cui i modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, di cui all'art° 7 della Legge 18 aprile 1975, n° 110, e successive modificazioni, con preferenza dunque per le pistole semiautomatiche "Tanfoglio" mod. Force R cal. 9 x 21.

CAPO II MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 5 Assegnazione e porto dell'arma

1. L'arma che costituisce «dotazione personale», viene assegnata in «via continuativa», ossia senza obbligo di compilazione ad ogni inizio e fine servizio dell'apposito registro di carico e scarico delle munizioni e delle armi, con provvedimento del Sindaco, sia per il normale svolgimento di tutti i servizi d'istituto, sia per un'adeguata difesa personale, così come previsto dall'art° 6 c° 1 lett a) dal D.M. 04/03/1987, n° 145, durante l'orario di servizio.

2. Il personale della Polizia Locale avente la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza ed al quale l'arma è stata assegnata in via continuativa la porta senza licenza, anche fuori servizio, purchè nell'ambito territoriale del Comune e nei casi previsti dall'art° 4 della Legge 07/03/1986, n° 65.
3. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, che rivestono la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, durante il servizio svolto in uniforme, portano l'arma di cui sono dotati in fondina esterna corredata di caricatore di riserva. In caso di servizio svolto in abiti civili, portano l'arma di cui sono dotati in modo non visibile sulla propria persona.
4. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Art. 6

Provvedimento di assegnazione delle armi.

1. Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal Sindaco, per un periodo determinato.
2. Il Sindaco provvede annualmente alla revisione del provvedimento di assegnazione.
Il provvedimento dovrà contenere i seguenti dati:
 - generalità complete dell'Agente;
 - gli estremi del provvedimento Prefettizio di conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;
 - la descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola);
 - la descrizione del munizionamento.I provvedimenti sono comunicati al Prefetto.

Art. 7

Funzioni di agenti di Pubblica Sicurezza.

1. Gli Agenti della Polizia Locale di cui all'art° 2 che collaborano con le Forze di Polizia dello Stato ai sensi dell'art° 3 della Legge 07/03/1986, n° 65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente Autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal Pubblico Ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

Art. 8

Servizi di collegamento e rappresentanza.

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza espletati fuori dal territorio del Comune di appartenenza sono svolti di massima senza armi. Tuttavia, e fatto salvo quanto previsto dal successivo Art° 9, gli Agenti del Corpo di Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei Comuni in cui svolgono compiti di collegamento o di rappresentanza.

Art. 9

Servizi espletati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto.

1. I servizi espletati fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri o per rafforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art° 4 della Legge 07/03/86, n° 65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto, sia composto da Agenti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi dell'art° 5.
2. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le Amministrazioni interessate osservate le previsioni di cui all'art° 2.
3. Nei casi previsti dall'art° 8 e dai precedenti commi, il Sindaco da comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'Ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 10

Prelevamento e consegna dell'arma.

1. L'arma assegnata ai sensi dell'art° 5, è prelevata presso il luogo di detenzione, previa annotazione degli estremi del documento di cui al primo comma dell'art° 6 nel registro di cui all'art° 13. L'arma deve essere immediatamente consegnata quando sia decaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione.
2. L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente riconsegnata allorché viene meno la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto.

Art. 11

Doveri dell'assegnatario e presa in carico dell'arma.

1. L'Agente della Polizia Locale, cui è assegnata l'arma ai sensi dell'art° 5, deve:
 - Ad ogni inizio turno, accedere uno alla volta nell'area denominata "Armeria" dove è ubicata la cassaforte contenente le armi e prendere in consegna l'arma assegnata.
 - Eseguire in sicurezza le seguenti manovre:
 - a) Inserire la sicura dell'arma ed estrarre il caricatore in dotazione
 - b) Effettuare la manovra di "scarrellamento", inserendo la canna dell'arma nell'apposito alloggiamento dello "scarica arma" in dotazione al corpo e ubicato all'interno dell'armeria.
 - c) Una volta terminata tale sopra richiamata manovra, reinserire il caricatore nell'alloggio dell'arma, prendere anche il caricatore di riserva ed inserirlo nel cinturone in dotazione.
 - d) Ricollocare l'apposito alloggiamento dell'arma all'interno dell'armeria e prendere regolare servizio.
 - mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'art° 17;
 - in caso di furto o smarrimento dell'arma, o di parte di essa, e del relativo munizionamento, l'assegnatario dovrà immediatamente presentare formale denuncia presso le Autorità competenti, nonché relazionare il Comandante.

Art.12

Non obbligatorietà dell'istituzione dell'armeria.

1. L'istituzione dell'armeria nel Comune di Valeggio Sul Mincio, non è necessaria trattandosi di custodire armi in numero non superiore a quindici e munizioni in numero non superiore a duemila unità. Le armi e le munizioni, sono custodite nelle apposite casseforti di cui all'art° 13, e sono assegnate, ritirate, depositate e controllate osservando gli art° 14, 15 e 16. Le funzioni di consegnatario delle armi sono svolte dal responsabile del servizio o dal personale del Corpo di Polizia Locale opportunamente incaricato con provvedimento del Comandante.

Art. 13

Custodia delle armi e munizioni

1. Le armi sono depositate e conservate prive di fondina e di munizioni, in apposita cassaforte metallica corazzata provvista di chiusura di sicurezza.
2. Le chiavi delle casseforti sono in possesso esclusivo dei consegnatari dell'armeria.
3. Eventuali smarrimento o sottrazione di una o più chiavi delle casseforti deve essere immediatamente comunicata per iscritto al Comandante.
4. Il Comune di Valeggio Sul Mincio è dotato ai sensi dell'art° 14 del D.M. 04/03/1987, n° 145 del registro di carico e scarico delle munizioni e delle armi, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante.
5. Qualora le armi non sono assegnate in via continuativa, gli agenti annoteranno i movimenti di prelevamento o versamento delle armi su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante.
6. Tutte le operazioni inerenti le ispezioni, le riparazioni, e le sostituzioni di parti delle armi devono essere annotate con relazione scritta da parte del Comandante.

Art. 14

Controlli e sorveglianza.

1. Controlli giornalieri sono effettuati dal consegnatario, alla fine e all'inizio del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico. L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo.
2. Il Comandante o chi per esso incaricato, potrà effettuare a sorpresa controlli ed ispezioni dell'arma, atto a

verificare la corretta tenuta e la pulizia dell'arma affidatagli.

Art. 15 **Doveri del consegnatario delle armi.**

1. Il consegnatario delle armi cura con la massima diligenza:
 - la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione, delle chiavi delle casseforti a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti;
 - la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
 - la tenuta dei registri e della documentazione;
 - la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni di armeria.
2. Egli collabora con il Comandante per la disciplina delle operazioni relative alla conservazione delle armi, per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso inoltra rapporto per ogni irregolarità o necessità.

Art. 16 **Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni.**

1. Le armi devono essere consegnate, depositate e versate scariche. Le operazioni di scaricamento delle munizioni dalle armi devono avvenire nella completa osservanza di tutte le prescrizioni di sicurezza.

CAPO IV **ADDESTRAMENTO**

Art. 17 **Addestramento**

1. Gli addetti alla Polizia Locale che rivestono la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno due corsi regolamentari di lezioni di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
2. A tal fine il Comune, nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti dalla Regione, può stipulare apposite convenzioni con le sezioni di tiro a segno nazionale, nonché con gli Enti o Comandi che dispongano di propri poligoni abilitati, nell'ambito del Comune o dei Comuni limitrofi, ovvero possono costituire propri poligoni di tiro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la costituzione e il funzionamento delle sezioni di tiro a segno nazionale,
3. Nei poligoni appositamente costituiti ai sensi del comma precedente possono effettuare esercitazioni o corsi di tiro esclusivamente gli addetti alla Polizia Locale nonché, previe apposite convenzioni con l'Ente o Comando di appartenenza, i dipendenti dello Stato che per ragioni del loro servizio devono prestare servizio con armi.
4. Oltre a quanto previsto dalla Legge 28/05/1981, n° 286, contenenti disposizioni per la iscrizione alle sezioni di tiro a segno nazionale, il Sindaco può disporre le ripetizioni dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla Polizia Locale che rivestono la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.
5. I corsi di tiro effettuati presso poligoni di Enti o Comandi dello Stato o presso poligoni appositamente costituiti per la Polizia Locale sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale.
6. I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi sono comunicati al Prefetto ed al Prefetto.

Art. 18 **Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno.**

1. Qualora il poligono di tiro a segno di cui al precedente art° 17 si trovi in Comune diverso da quello in cui prestano servizio gli addetti alla Polizia Locale purchè muniti del tesserino di riconoscimento di cui all'art° 6 c° 3 e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori dal territorio del Comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.

CAPO V **DISPOSIZIONI FINALI** **Art. 19**

Disposizioni finali

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art° 2, si applicano le norme esistenti in quanto compatibili con la Legge 07/03/1986, n° 65, e, con le disposizioni del presente regolamento.
2. Qualora non risulta determinata o determinabile l'indicazione dei servizi per i quali gli addetti alla Polizia Locale di cui all'art° 1 espletano il servizio muniti di armi , essa si intende fatta per i servizi esterni di vigilanza e, comunque, per i servizi di vigilanza e protezione della casa comunale e dell'armeria del Corpo, per quelli notturni e di pronto intervento.
3. Il Sindaco, qualora entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento non abbia provveduto alla comunicazione di cui all'art° 2, secondo comma, comunica al Prefetto le disposizioni del regolamento comunale che risultano applicabili in via transitoria ai sensi del primo comma.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
VESENTINI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
PERUZZI DR. GIOVANNI



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Proposta N. 2015 / 1125

Unità Proponente: Settore vigilanza urbana

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DISCIPLINA
DELL'ARMAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE.**

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 20/05/2015

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
TRATTA GIOVANNI**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta N. 2015 / 1125

Unità Proponente: Settore vigilanza urbana

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DISCIPLINA
DELL'ARMAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE.**

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *NON APPOSTO* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 20/05/2015

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
DEL LUNGO TOMMASO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 50 del 28/05/2015

Settore vigilanza urbana

**Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DISCIPLINA
DELL'ARMAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE..**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 26/06/2015

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
VESENTINI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



! " # \$ % & ' \$ # ' % \$ (#

) * + * , + ' ' ' ,

! " # \$ % & ' & ' & " # & " ! (&

) # ("

) * + , * -. % /)) 0 1 1) * 2 * . + /
/ , 0 2 2 * % , & 3 * . + + *
4
5 & " % &) & & & " " & & & 6